



Roma, li

Oggetto: Riscontro quesito in merito alla competenza all'adozione dei piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457

Mauro Matteucci
Via delle Mimose, 2

R I E T I

Premesso che la Giunta comunale di Rieti ha adottato con deliberazione n. 268 del 19.07.2006, ai sensi dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il piano di recupero di iniziativa privata in località Borgo S. Antonio, con il quesito in oggetto specificato si chiede di conoscere se con detta adozione la giunta comunale si sia arrogata competenze ad essa non spettanti

Si osserva al riguardo che, giusta l'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457 "*i proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte di piani di recupero.*

[...]

La proposta di piano è adottata con deliberazione del consiglio comunale unitamente alla convenzione contenente le previsioni stabilite dall'articolo 28, comma quinto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

La proposta di piano deve essere pubblicata, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, con la procedura prevista per i piani particolareggiati.

I piani di recupero di iniziativa dei privati diventano efficaci dopo che la deliberazione del consiglio comunale, con la quale vengono decise le opposizioni, ha riportato il visto di legittimità di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62" (per inciso, tale visto non è più ora previsto dall'ordinamento, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre del 2001, con la quale si è provveduto ad abrogare l'art. 130 della Carta Costituzionale).

Per consolidata giurisprudenza (v. in proposito, da ultimo, Consiglio Stato, sez. IV, 14 ottobre 2005, n. 5724), il piano di recupero del patrimonio edilizio esistente, disciplinato dagli art. 27, 30 e 34 della L. 5 agosto 1978 n. 457, si atteggia quale strumento di pianificazione



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

urbanistica di carattere esecutivo (e pertanto vincolato al rispetto delle previsioni del p.r.g) ed è equivalente, sotto il profilo dell'efficacia giuridica, al piano particolareggiato, da cui si differenzia perché finalizzato, piuttosto che alla complessiva trasformazione del territorio, al recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente con interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso.

In quanto strumento urbanistico, la competenza all'adozione del piano in questione non può che imputarsi al consiglio comunale, posto che la pianificazione del territorio – anche per quanto afferisce alle modalità attuative dello strumento urbanistico generale, comunque implicanti scelte e valutazioni che incidono sull'assetto del territorio – è dall'ordinamento fisiologicamente sussunta nelle attribuzioni consiliari.

Quanto sopra con chiarezza emerge, nello specifico, dal citato comma 2 della L. n. 457/78 (*"la proposta di piano è adottata con deliberazione del consiglio comunale"*) e più in generale, con altrettanta chiarezza, dall'art. 42, secondo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che testualmente annovera fra gli atti fondamentali di competenza dei consigli comunali i piani territoriali ed urbanistici: *"Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: [... b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, **piani territoriali ed urbanistici**, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie"*

Ciò stante, la deliberazione della Giunta comunale di Rieti n. 268 del 19.07.2006 - con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il piano di recupero di iniziativa privata in località Borgo S. Antonio - appare viziata da incompetenza nella materia.

Il Direttore
(Arch. Paolo Ravaldini)